

Roma, 14 luglio 2023

Spettabili

-Ministero della Salute

atti.giudiziari@postacert.sanita.it

-Avvocatura Generale dello Stato n.q. di domiciliataria del Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-Regione Liguria

protocollo@pec.regione.liguria.it

-Regione Puglia

avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it

-Regione Abruzzo

contenzioso@pec.regione.abruzzo.it

avvocatura@pec.regione.abruzzo.it

-Regione Emilia Romagna

attigiudiziali@postacert.regione.emilia-romagna.it

-Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

-Regione Piemonte

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

massimo.scisciot@cert.regione.piemonte.it

-Regione Basilicata

ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it

-Regione Autonoma Sardegna

pres.arealegale@pec.regione.sardegna.it

-Regione Autonoma Sicilia

Segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

-Regione Toscana

regionetoscana@postacert.toscana.it

antonio.fazzi@postacert.toscana.it

-Regione Umbria

Regione.giunta@postacert.umbria.it

-Regione Veneto

Protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

-Regione Autonoma della Valle d'Aosta

segretario_generale@pec.regione.vda.it

-Regione Calabria

capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

-Provincia Autonoma di Trento

presidente@pec.provincia.tn.it

presidente_attgiudiziari@pec.provincia.tn.it

-Provincia Autonoma di Bolzano

anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it

OGGETTO: RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN RELAZIONE ALLE ISTANZE CAUTELARI EX ART. 55 E 56 C.P.A: CORRELASTE AL RICORSO INTRODUTTIVO PENDENTE AVANTI IL TAR LAZIO - SEZ.III QUATER R.G. N. 13492/2022, PROMOSSO DALLA “H.S. - HOSPITAL SERVICE S.P.A.” CONTRO IL MINISTERO DELLA SALUTE, IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZA, LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, COME DA ORDINANZA PRESIDENZIALE TAR LAZIO ROMA SEZ. III QUATER N. 2898/2023 CHE HA DISPOSTO L’INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, ESPRESSAMENTE «RESA, INVIA PREVENTIVA, ANCHE CON RIGUARDO A ISTANZE DI SOSPNSIONE CAUTELARE DEGLI ATTI IMPUGNATI»

Il sottoscritto Avv. Roberto Bottacchiari, c.f. BTTRRT63L11H501Q, in qualità di difensore e domiciliatario della H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A, con sede legale in Roma, Via Zosimo 13, c.f. e Reg. imprese n. 04742650585, p.iva 01296201005, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, sig. Massimiliano Improta (nato a Napoli il 19.12.1971), giusta procura depositata nel giudizio sopra indicato,

PREMESSO CHE

– con Ordinanza presidenziale n. 2898/2023 del 7.6.23, la Sez. III Quater del Tar Lazio-Roma << ...considerato che, con apposita istanza, la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata all'integrazione del contraddittorio con notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle amministrazioni intime; considerato che i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili e che, tuttavia, ai fini della procedibilità degli stessi, i predetti ricorsi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate – da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi – e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati – da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento; Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti...>>, ha disposto la notificazione ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della Salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:

<<...la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intime;
- 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;
- 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; >>.

PREMESSO ALTRESI' CHE

la medesima Ordinanza ha disposto che:

<<...le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito web istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento –il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le amministrazioni resistenti:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica",

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)>>.

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

<<...- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza i relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità nel gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento..>>.

Evidenziato nella stessa Ordinanza che la *<<autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente al contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati>>.*

TUTTO CIO' PREMESSO

in adempimento alla predetta Ordinanza ed ai fini della pubblicazione così come con essa disposto dal TAR Lazio- Roma, sez. III quater, il sottoscritto procuratore:

CHIEDE

- A) che le Amministrazioni resistenti vogliano adempiere a tutto quanto disposto dalla citata Ordinanza presidenziale, TAR Lazio – Roma, Sez. III Quater, n. 2898/2023 del 7.6.23;
- B) che le medesime Amministrazioni vogliano pubblicare, come sopra indicato, oltre i documenti di cui *infra* (successivo punto C), un **AVVISO** che contenga quanto segue:
- 1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sezione Terza Quater;
 - 2) Numero di R.G., registro generale, del ricorso: 13492/2022;
 - 3) Parte ricorrente: H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A., codice fiscale e Registro imprese di Roma n. 04742650585;
 - 4) Controinteressati: da un lato, tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del *pay back* di cui trattasi - e, dall'altro, tutti i soggetti controinteressati, da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;
 - 5) L'indicazione della Ordinanza TAR Lazio – Roma, Sez. III Quater, n. 2898/2023 del 7.6.23, resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 13492/2022, che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami;
- C) La pubblicazione, per notificazione mediante pubblici proclami, dei seguenti documenti, trasmessi in allegato (conformi a quelli presenti nel fascicolo telematico PAT):
- a) Ordinanza presidenziale, TAR Lazio – Roma, Sez. III Quater, n. 2898/2023 del 7.6.23, estratta dal SIGA – Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa, fascicolo informatico del giudizio R.G. n. 13492/2022 pendente innanzi alla Sez. III Quater Tar Lazio –Roma;

- b) Istanza di sospensione e istanza cautelare ex art. 56 C.P.A. correlata al ricorso introduttivo iscritto al RG n.13492/2022

RAPPRESENTA

che, in ottemperanza all'Ordinanza in oggetto, codeste spett.li Amministrazioni:

- non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva che decide sulla causa, la documentazione ivi inserita;
- dovranno inoltre rilasciare alla scrivente Società, domiciliata presso il suo difensore all'indirizzo di p.e.c. robertobottacchiari@ordineavvocatiroma.org, un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- dovranno, infine, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza in oggetto, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza in oggetto.

*

Con osservanza

Avv. Roberto Bottacchiari